



*Prefettura di Barletta Andria - Trani*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
*Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

CIRCOLARE N. 39/2020

Barletta, data del protocollo

Al Sig. Presidente  
della Corte di Appello di  
BARI

Ai Sigg. Sindaci  
dei Comuni della Provincia  
LORO SEDI

Ai Sigg. Commissari Straordinari dei Comuni di  
ANDRIA - TRINITAPOLI

Ai Sigg. Presidenti della Commissione e delle  
Sottocommissioni Elettorali Circondariali  
della Provincia  
LORO SEDI

Ai Sigg. Segretari Comunali  
Ai Sigg. Dirigenti e Responsabili Uffici Elettorali  
dei Comuni della Provincia  
LORO SEDI

Al Sig. Direttore Generale ASL BT  
ANDRIA

OGGETTO: Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante « Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 » - Disposizioni attuative.

Si fa seguito alla prefettizia n. 24569 del 10 agosto u.s. (circolare n. 34/2020), che si allega in copia alla Corte di Appello di Bari, alla Commissione Elettorale Circondariale ed alle Sottocommissioni Elettorali Circondariali della provincia, nonché alla ASL BT, con la quale è stato trasmesso il protocollo sanitario e di sicurezza, sottoscritto dal Ministro dell'Interno e dal Ministro della Salute, nel quale sono state formulate alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS COV-2 da adottare in occasione delle consultazioni che si terranno il 20 e 21 settembre prossimo, in attuazione dell'articolo 1-ter del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito dalla legge 19 giugno 2020, n. 59.

Al riguardo, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, con circolare n. 39/2020 del 14 agosto 2020, ha comunicato che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 14 agosto è stato pubblicato il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante « Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 ».



*Prefettura di Barletta Andria - Trani*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
*Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

Con tale provvedimento normativo si intende assicurare, nelle elezioni del corrente anno, il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori attraverso modalità che individuino apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio e garantiscano la partecipazione attiva alle consultazioni anche agli elettori positivi a Covid-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare e a tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario.

Si illustrano di seguito le principali innovazioni apportate dal predetto d.l. n. 103/2020.

1. - Inserimento delle schede votate dagli elettori nell'urna presente nella sede dell'ufficio elettorale di sezione  
(articolo 1 del decreto-legge n. 103/2020)

In considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19 e al fine di prevenire i rischi di contagio ed assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, l'articolo 1 del predetto decreto-legge stabilisce che nel *referendum* popolare confermativo e nelle elezioni regionali ed amministrative dell'anno 2020, l'elettore, dopo essersi recato in cabina, aver votato e ripiegato la scheda o le schede, provvede a inserirle personalmente nella corrispondente urna.

2. - Sezioni elettorali ospedaliere da costituire nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19  
(articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 103/2020)

La disciplina generale sull'istituzione delle sezioni ospedaliere (articolo 52 del d.P.R. n. 361 del 1957 e articolo 43 del d.P.R. n. 570 del 1960) prevede, com'è noto, che tali sezioni siano istituite ed operino negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti-letto. Le sezioni ospedaliere sono formate da sei componenti in caso di elezioni e da cinque membri in caso di solo referendum e provvedono alla raccolta del voto e allo spoglio delle schede. Nel caso vi siano elettori ricoverati che non possano accedere alla cabina in relazione alle proprie condizioni di salute, a supporto delle sezioni ospedaliere opera anche il seggio speciale (composto da un presidente e due scrutatori) ai soli fini della raccolta del voto (articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Appare opportuno rammentare che il seggio speciale per la raccolta del voto presso luoghi di cura porta con sé:

- una busta con le schede autenticate su cui gli elettori esprimeranno il voto;
- un'ulteriore busta nella quale verranno inserite le schede votate;
- un elenco degli elettori ammessi ad esprimere il voto nel luogo di cura predisposto dal comune;
- un bollo della sezione per certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale personale dell'elettore, l'avvenuta espressione del voto;



*Prefettura di Barletta Andria - Trani*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
*Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

- altro materiale occorrente per la votazione, tra cui alcune matite copiative, che l'elettore utilizzerà per votare nonché il verbale delle operazioni di raccolta del voto che dovrà essere debitamente compilato dai componenti del seggio.

L'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 103/2020, in considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19, stabilisce che siano istituite ulteriori sezioni elettorali ospedaliere anche in tutte le strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto in cui sono operativi reparti Covid-19.

Quindi, innovando la disciplina generale, in occasione delle elezioni dell'anno 2020, presso tutte le strutture sanitarie che abbiano almeno 100 posti-letto, ove sono ospitati i predetti reparti Covid-19, devono essere costituite sezioni ospedaliere composte nel rispetto della normativa prevista per le diverse consultazioni elettorali e referendarie, con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate (si rammenta che in precedenza, invece, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 136/1976, per gli ospedali e le case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, era prevista l'istituzione solo del seggio speciale le cui funzioni sono limitate alla raccolta del voto dei degenti).

Si evidenzia, inoltre, che per i ricoverati presso reparti Covid-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto, si provvede alla raccolta del voto tramite i seggi speciali istituiti presso le strutture ospedaliere con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19, più prossime territorialmente.

Quindi, presso ognuna delle predette sezioni ospedaliere possono essere istituiti uno o più seggi speciali che provvedono alla raccolta del voto:

- degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19;
- degli elettori ricoverati presso reparti Covid-19 istituiti presso strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto.

Ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. c), del d.l. n. 103/2020, le competenti autorità sanitarie devono impartire le indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie da osservare durante le operazioni elettorali.

Pertanto, le commissioni elettorali circondariali, i sindaci dei comuni della provincia e gli ufficiali elettorali vorranno attivarsi affinché vengano istituite tempestivamente le sezioni ospedaliere e i seggi speciali ai sensi del citato decreto-legge.

Si richiama, altresì, la particolare attenzione della Corte d'Appello di Bari sulle novità introdotte dal d.l. n. 103/2020, ai fini della nomina dei Presidenti di seggio destinati alle istituende sezioni ospedaliere e ai seggi speciali, in aggiunta a quelli già previsti dalla precedente normativa.



*Prefettura di Barletta Andria - Trani*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
*Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

Le competenti autorità sanitarie, inoltre, vorranno adottare le necessarie attività formative e informative nei confronti dei componenti di tali sezioni ospedaliere e seggi speciali.

In conformità a quanto sopra, verranno predisposte tempestivamente le corrispondenti liste elettorali sezionali (maschili e femminili) per le sezioni ospedaliere, mentre, per i seggi speciali, potranno essere utilizzate le liste elettorali aggiunte per la raccolta del voto nei luoghi di cura.

3. - Accertata impossibilità di costituzione di una sezione elettorale ospedaliera e/o di un seggio speciale - Criteri e condizioni di nomina dei componenti  
(articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 103/2020)

Qualora venga accertata l'impossibilità di istituire una sezione elettorale ospedaliera e/o un seggio speciale, il sindaco può nominare, in qualità di componenti, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla azienda sanitaria locale o, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che siano elettori del comune.

Tale nomina può essere disposta previo consenso degli interessati.

S'intende in tal modo assicurare, in ogni caso, l'operatività dei seggi elettorali anche utilizzando, ove necessario, personale che possa già essere in possesso di una formazione dedicata a contesti emergenziali o sanitari.

Inoltre, presso ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19, possono essere istituiti ulteriori seggi speciali, composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che, a tal fine, il comune può attivare ove necessario.

4. - Trattamento economico dei componenti della sezione ospedaliera e del seggio speciale  
(articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 103/2020)

In considerazione della particolare delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti nel presente contesto epidemiologico e del rilevante impegno da dedicare alla raccolta del voto dei malati Covid-19 o degli elettori in quarantena o in isolamento fiduciario, ai componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento.

Ai volontari di Protezione civile di cui al comma 2 spettano anche i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 / 2018.



*Prefettura di Barletta Andria - Trani*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
*Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

5. - Esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 - Adempimenti e termini (articolo 3 del decreto-legge n. 103/2020)

Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie del 2020, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza.

A tal fine, tra il 10 e il 15 settembre (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, individuate dall'ente medesimo, i seguenti documenti:

- a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell'elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio stesso;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19).

L'ufficiale elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore:

- sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse ed inserisce l'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge, promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati;
- assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare alla sezione ospedaliera, istituita presso strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto, con reparto Covid-19, territorialmente più prossima al domicilio del medesimo.

Sulla base delle richieste pervenute, il sindaco del comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie, con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19:

- provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare;
- entro e non oltre il 19 settembre (giorno antecedente la data della votazione), comunica agli elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio domicilio, per il tramite dell'ufficiale elettorale del comune di residenza, la sezione ospedaliera alla quale sono stati assegnati.

In considerazione dei principi dettati dal decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006, si precisa che l'elettore, il cui voto viene raccolto nella struttura sanitaria in cui è ricoverato o presso il suo domicilio se in condizione di quarantena o isolamento fiduciario, può esprimere il voto per la consultazione referendaria e per le elezioni (regionali e comunali) per le quali goda del diritto di



*Prefettura di Barletta Andria - Trani*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
*Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

elettorato attivo e che si svolgano nel territorio comunale in cui è istituita la sezione ospedaliera cui è assegnato.

Il voto degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, dalle ore 7 alle ore 23 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì, con le modalità già indicate nel paragrafo 2 della presente circolare.

Devono essere, comunque, assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore ed in stretta osservanza delle indicazioni operative impartite dalla competente autorità sanitaria.

6. - Applicazione del decreto-legge anche nei comuni in cui si svolgono le elezioni regionali (articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 103/2020)

Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 103/2020 si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2020.

Da ultimo, si richiama nuovamente l'attenzione dei sindaci, dei segretari comunali, dei presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali sui contenuti e gli adempimenti della presente circolare, nonché dell'azienda sanitaria BT affinché sia garantita la puntuale attuazione delle citate misure introdotte dalle presenti disposizioni normative e sia fornito ai sindaci del territorio di competenza l'elenco delle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 ove saranno istituite le sezioni ospedaliere in questione.

A tal fine, si trasmette, inoltre, la nota n. 27319 in data 14 agosto corrente del Ministero della Salute contenente le indicazioni pratico-operative per la prevenzione del rischio da SARS COV-2 da osservare nel corso della raccolta del voto e per lo scrutinio delle schede votate dagli elettori indicati dal decreto-legge n. 103/2020, raccomandandone la più ampia diffusione ai fini della stretta attuazione delle prescrizioni impartite.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento ritenuto necessario, anche ai fini di un eventuale incontro che le SS.LL. intendano tenere sull'argomento di cui trattasi.

IL VICEPREFETTO VICARIO  
Di Matteo



1 1 0 0 0 0 1 8 2 7 4 1 1

*Prefettura di Barletta Andria - Trani*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
*Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

CIRCOLARE N. 34/2020  
All. 1

Barletta, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari  
Ai Sigg. Segretari Comunali - Dirigenti  
e Responsabili degli Uffici Elettorali  
dei Comuni della Provincia  
LORO SEDI

OGGETTO: Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020.

L'articolo 1-ter del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito con legge 19 giugno 2020, n. 59, recante "Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020" stabilisce che "Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo".

Al riguardo, si invia l'allegato "Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020" sottoscritto dal Ministro dell'Interno e dal Ministro della Salute, nel quale sono contenute alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni referendarie, regionali e comunali che si terranno il prossimo 20 e 21 settembre.

Si confida nella puntuale attuazione delle indicazioni formulate nell'allegato Protocollo e si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

IL VICEPREFETTO VICARIO  
Di Matteo

*Di Matteo*



*A Ministro dell'Interno*

*A Ministro della Salute*

## PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DELL'ANNO 2020

L'articolo 1 ter del decreto legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito con legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59, recante "Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020" stabilisce che "Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo".

Al riguardo, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali che si terranno il prossimo 20 e 21 settembre.

Saranno coinvolti nel procedimento elettorale oltre 51 milioni di elettori distribuiti in 61.572 sezioni.

A tal fine il Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile ha recentemente redatto anche una serie di elementi informativi e di indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto.

E' necessario, infatti, contemperare due diritti costituzionalmente: il diritto al voto con quello alla salute; ed inoltre si deve garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

### **ALLESTIMENTO DEI SEGGI**

Per l'allestimento dei seggi, occorre innanzitutto - compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli edifici adibiti a seggi elettorali - prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.

È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei seggi elettorali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell'edificio, ed eventualmente creando apposite aree di attesa all'esterno dell'edificio stesso.

I locali destinati al seggio devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.

A tal fine può essere prevista apposita segnaletica orizzontale per facilitare il distanziamento.



*A Ministro dell'Interno*

*A Ministro della Salute*

I locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.

Per quanto attiene al numero e alla disposizione delle cabine elettorali, si deve tenere in considerazione lo spazio effettivamente disponibile, anche tenendo conto dello spazio di movimento.

Prima dell'insediamento del seggio elettorale, deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del processo di voto. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità previste nel documento dell'8 maggio 2020 e di quelle contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020.

#### **OPERAZIONI DI VOTO**

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.

È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni seggio/sezione elettorale per permettere l'igiene frequente delle mani.

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:

- evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Per tali ragioni, il Comitato tecnico Scientifico non ritiene necessaria la misurazione corporea durante l'accesso ai seggi.

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (es rappresentanti di lista), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.

Nei seggi che prevedono più sezioni elettorali, al fine di evitare la formazione di assembramenti, si ribadisce l'opportunità di prevedere aree di attesa all'esterno.

Al momento dell'accesso nel seggio, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Compilate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.



*A Ministro dell'Interno*

*A Ministro della Salute*

### **PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEI SEGGI**

Quanto ai componenti dei seggi, durante la permanenza nel seggio, essi devono indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani.

L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.

Il Presidente del seggio deve, comunque, utilizzare i guanti al momento dell'inserimento della scheda elettorale nell'urna.

Roma,        - 7 AGO. 2020

IL MINISTRO DELL'INTERNO  
( Lamorgese )

MINISTRO DELLA SALUTE  
( Speranza )



*Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DELLA  
PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio di Gabinetto  
Ministero della salute  
SEDE

Ministero dell'Interno  
Gabinetto del Ministro

Dipartimento per gli Affari Interni e  
Territoriali  
[dait.prot@pec.interno.it](mailto:dait.prot@pec.interno.it)

**Oggetto: Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali del 20-21 settembre 2020, con particolare riferimento al voto di pazienti in quarantena e in isolamento domiciliare**

Con il Decreto Legge n. 103 del 14 agosto 2020, sono state disciplinate le modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020.

L'intervento normativo intende salvaguardare, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che assicurino, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto, prevedendo anche per gli elettori positivi a COVID-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, esplicite modalità operative e di sicurezza che consentano, anche a tali soggetti, di poter prender parte attiva alle consultazioni.

Con il predetto decreto legge è stata prevista la istituzione di ulteriori sezioni ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano Reparti Covid-19 con posti letto da 100 a 199 posti, che si aggiungono a quelli già previsti dalla normativa vigente nelle strutture sanitarie da 200 posti in poi.

Con lo stesso provvedimento normativo, è stato disposto che tali sezioni ospedaliere possano provvedere alla raccolta del voto domiciliare per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, nonché nelle strutture sanitarie con Reparti Covid-19 con meno di 100 posti letto.

Si indicano, pertanto, alcuni adempimenti che occorre compiere durante le predette operazioni di raccolta del voto domiciliare

**Indicazioni pratiche per le operazioni di voto:**

In linea con quanto generalmente previsto per il personale USCAR, e proprio in considerazione del fatto che a raccogliere il voto a domicilio provvederà personale non sanitario, è opportuno che il personale di seggio che si reca a domicilio sia formato e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale: dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3, camice/grembiule monouso,